

CONTROLLO

Le coop. in perdita non applicano gli articoli 2447 e 2482-ter cod. civ.

di **Gabriele Bacchiega**

La diffusione del documento intitolato ***“Riduzione del capitale nelle società cooperative e ruolo dell’organo di controllo”***, in data 30 settembre, da parte della **Fondazione Nazionale dei Commercialisti** crea l’occasione per parlare del tema delle **perdite “civilistiche”** nell’ambito assai particolare delle **cooperative**, nonché delle **cautele** che l’**organo di controllo interno** delle stesse, quando presente, deve opportunamente seguire al loro realizzarsi.

Le cooperative, come noto, sono oggetto di **norme a loro dedicate** in ambito codicistico, contenute nel **capo II del Titolo VI** del libro del Lavoro. Tuttavia, l’articolo 2519 cod. civ. dispone l’applicabilità, per quanto non previsto nel Titolo VI, delle **disposizioni sulle Spa purché compatibili**. Peraltro, si prevede (al comma 2) la **possibilità di scegliere** nell’atto costitutivo, in alternativa, le **norme per le Srl**, se la coop. non supera determinati **parametri di “grandezza”**. Per questo si parla, in alternativa, di **“coop-Spa”** o di **“coop-Srl”**.

Se la coop. realizza delle **perdite di bilancio** tali per cui viene ad essere **intaccato il capitale sociale**, bisogna quindi verificare la **compatibilità degli articoli 2446 e 2447 cod. civ. (2482-bis e 2482-ter cod. civ. per le Srl)** con la loro disciplina peculiare, dal momento che **non esistono norme specifiche** che trattino la riduzione del capitale per perdite.

Il legislatore, invece, prevede all’**articolo 2525-duodecies** una **causa di scioglimento** specifica delle coop.: la **perdita integrale del capitale sociale**. Pertanto, quando gli amministratori non **convocano senza indugio l’assemblea** affinché i soci possano prendere gli opportuni provvedimenti, l’**organo di controllo** è tenuto a farlo in forza dei **poteri sostitutivi** riconosciuti dalla legge (articolo 2406 cod. civ.). I soci, quindi, saranno chiamati a **decidere sulla rimozione della causa di scioglimento**, a mezzo di ricapitalizzazione, **oppure ad accertarla**, con il conseguente adempimento pubblicitario da parte degli organi societari.

Vediamo cosa succede al di fuori di questa ipotesi, ovvero se le perdite sono ingenti, ma **non tali da azzerare il capitale sociale**. È necessario partire dal presupposto che le coop. non sono assimilabili alle società di capitali per quanto riguarda la **funzione del capitale sociale**. Esso infatti è **di norma variabile** (articolo 2511 e 2524 cod. civ.), vigendo il principio della **“porta aperta”**, ovvero sono possibili ingressi e uscite di soci **senza che questo costituisca modifica del contratto sociale**.

La variabilità del capitale costituisce di per sé una causa di **ostacolo alla verifica richiesta dal**

primo comma dell'articolo 2446 (2482-bis) cod. civ., dal momento che **manca il parametro fisso di riferimento** su cui basare il calcolo da cui risulti che il patrimonio netto contabile sia inferiore a due terzi del capitale. Ciò, a parere dei redattori del documento, **non comporta incompatibilità** delle previsioni contenute nel primo comma dell'articolo 2446 e nei commi 1, 2, 3 dell'articolo 2482-bis cod. civ. e, pertanto, ogni volta (non solo in sede di redazione del bilancio) che la coop. versi in una **situazione potenziale di patrimonio netto inferiore a due terzi del capitale**, è necessario che l'organo di controllo si attivi, nel caso di inerzia degli amministratori, per convocare i soci cui verrà sottoposta in assemblea una **relazione sulla situazione patrimoniale** da parte degli amministratori corredata dalle **osservazioni dei sindaci**. Queste osservazioni dovranno opportunamente valutare le soluzioni proposte per la copertura della perdita. A parere di chi scrive, se la **convocazione senza indugio** dell'assemblea allo scopo di informare i soci risulta **di certo opportuna**, tuttavia considerarla obbligatoria, a pena della sanzione amministrativa prevista all'articolo 2361 cod. civ., costituisce un **eccesso** di quelli che sono i **doveri di vigilanza** cui sono soggetti i sindaci. Procedere con la convocazione in luogo degli amministratori di certo **pone al sicuro da eventuali future contestazioni**, ma, per evitare una laboriosa verifica sul corretto ammontare di una perdita conseguita in corso d'anno, potrebbe essere considerato sufficiente il **controllo sulle risultanze del bilancio annuale**, senza che nessuno possa imputare omissioni ai sindaci. Chiaro che, se le perdite fossero tali da rendere **impossibile** per la cooperativa il **conseguimento dell'oggetto sociale**, allora si verrebbe a verificare una **causa di scioglimento** (articolo 2484, n. 2 cod. civ.) che, in difetto degli amministratori, deve essere accertata dall'organo sindacale.

Senza dubbio, i **commi 2 e 3 articolo 2446 e 4, 5 e 6 articolo 2482-bis cod. civ.**, che disciplinano la **riduzione del capitale in proporzione alle perdite**, se queste non rientrano sotto il limite del terzo del patrimonio netto entro l'esercizio successivo, **non possono essere compatibili** con la normativa sulle cooperative, dal momento che, come visto, la riduzione del capitale **non comporta modifica dell'atto costitutivo** e di conseguenza una tale delibera **non potrebbe essere iscritta al Registro delle imprese**. I soci, pertanto, informati ogni anno della situazione patrimoniale in perdita, potrebbero **legittimamente decidere** di non procedere ad alcuna riduzione. I **creditori sociali** potranno comunque conoscere la situazione di "difficoltà" ed essere quindi tutelati consultando il bilancio annualmente depositato (se già non lo desumono da altri comportamenti quali ritardi nei pagamenti o insolvenze).

Tanto meno possono essere applicati alle coop. gli adempimenti più stringenti di cui agli **articoli 2447 e 2482-ter cod. civ.**, proprio perché **non è previsto un valore minimo legale del capitale sociale**, al di sotto del quale l'assemblea convocata dagli organi sociali deve deliberare sulla **riduzione e contestuale aumento** dello stesso **al minimo di legge**. Non a caso l'articolo 2545-duodecies citato **non contempla, tra le cause di scioglimento** delle coop, il n. 4) dell'articolo 2484 cod. civ., ovvero appunto **la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale**.

È, ovviamente, fatta salva l'ipotesi sopra argomentata dello scioglimento per **perdita integrale** del capitale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Milano Padova